

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2012, n. 9-4881

**Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada". Modifica relativa al termine di presentazione delle istanze per l'anno 2012, di cui all'allegato alla D.G.R. n. 56-13240 dell'8 febbraio 2010.**

A relazione dell'Assessore Coppola:

La Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", nel dichiarare che il Piemonte è territorio ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico, ne riconosce all'art. 3 comma 2 il ruolo di "valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione dei linguaggi, di scambi di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica".

Al fine di perseguire le finalità sopra individuate, l'art. 6 della l.r. 17/2003 stabilisce che:

1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
2. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

Per dare attuazione a quanto sopra riportato, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 56-13240 dell'8 febbraio 2010, ha approvato, previa acquisizione in data 14.01.2010 del parere favorevole della Commissione consiliare competente, i criteri per l'assegnazione dei contributi e dei premi per gli anni 2010, 2011 e 2012..

L'allegato alla sopra citata deliberazione precisava che le richieste di contributo e le candidature ai premi "devono essere presentate (...) entro il 15 marzo di ogni anno". Al fine della presentazione delle istanze, la competente Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport pubblica annualmente due distinti bandi che, nel rispetto dei criteri contenuti nell'allegato alla deliberazione in oggetto, stabilisce modalità di presentazione e contenuti della documentazione.

Tenuto conto che la legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014) non ha previsto stanziamento di somme sui pertinenti capitoli afferenti la legge regionale in oggetto, non si è potuto dar corso nei termini previsti all'approvazione e alla pubblicazione dei relativi bandi.

Si sottolinea infine che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 23-4546 (Proposta di deliberazione al Consiglio regionale del Piemonte, recante "Interventi urgenti per la razionalizzazione delle spese regionali") ha previsto, al punto 2 lett. d) dell'allegato, che "I

contributi regionali per l'organizzazione di eventi culturali, turistici, fieristici, sportivi finanziati con le UPB degli assessorati competenti nelle predette materie sono concessi sulla base di bandi regionali (...)"

Nel ribadire la volontà dell'Amministrazione Regionale di dare attuazione a quanto contenuto nella l.r. 17/2003 e confermando la condivisione dei criteri e degli indirizzi approvati con la citata D.G.R. n. 56-13240 dell'8.2.2010 e tenuto conto che è attualmente in discussione la legge di assestamento del bilancio regionale, si ritiene opportuno e necessario procedere a modificare quanto stabilito relativamente alla scadenza di presentazione delle istanze per l'anno 2012, prevedendo che tale termine venga stabilito dalla struttura competente in materia all'interno del bando, fatta salva la verifica dell'effettiva disponibilità di risorse a seguito dell'approvazione della legge di assestamento. Il mero spostamento della data di scadenza non modifica infatti nel merito il contenuto di quanto approvato con la sopra citata deliberazione, ma conferma anzi la volontà di dare attuazione a quanto in essa previsto.

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la modifica dell'allegato alla D.G.R. n. 56-13240 dell'8.2.2010 (Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", modificata con legge regionale 4 aprile 2007, n. 8. Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi e dei premi previsti all'art. 6, per gli anni 2010, 2011 e 2012), stabilendo che per quanto concerne l'anno 2012, anziché entro il 15 marzo, le istanze dovranno essere presentate nel termine stabilito dalla struttura regionale competente in materia e che tale termine dovrà essere inserito nel bando per l'anno in corso, fatta salva la verifica dell'effettiva disponibilità di risorse sui pertinenti capitoli, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)